

l'efferatezza dell'azione delittuosa avrebbe potuto considerarsi – per abnorme sproporzione – assai poco compatibile con alcuna delle ipotesi prospettate in sentenza, ossia con meri dissapori con la Knox (peraltro smentiti dalle raccolte testimonianze, persino della stessa madre della vittima); con impulsi sessuali di alcuno dei partecipi e, forse, con la stessa ipotesi di un gioco erotico di gruppo finito male, di cui, peraltro, non è stato colto riscontro alcuno sul corpo della vittima, al di là della violazione della sua intimità ad opera di un gesto manuale del Guede, per il dna a lui riferibile rinvenuto nella vagina della Kercher, di cui, però, non può escludersi la cosciente adesione, nel corso di un preliminare approccio fisico, inizialmente condiviso.

Quel rilievo risulta, ancor meno, compatibile con l'ipotesi dell'irruzione in casa di un ignoto ladro, non appena si consideri che, nell'ordine naturale degli **ordinari** accadimenti, se è ben possibile che un ladro, alla vista di una giovane donna, possa essere colto da irrefrenabili pulsioni sessuali ed aggredirla, assai difficilmente, dopo l'aggressione fisica e sessuale, si lascia andare ad un gratuito omicidio, peraltro con la brutale ferocia del caso, anziché darsi a precipitosa fuga. Salvo, ovviamente, a non pensare alla disturbata personalità di un serial killer, di cui però in atti non v'è traccia alcuna, non risultando che a Perugia, in quel periodo di tempo, siano stati commessi omicidi di altre ragazze con identiche modalità.

4.3.2. Quanto alla seconda questione, relativa alla possibilità di utilizzare – attraverso il meccanismo di acquisizione di cui all'art. 238 *bis* cod. proc. pen. – dichiarazioni *contra alios* rese dal Guede nell'ambito del suo procedimento in assenza delle persone incolpate e dei suoi difensori (con riferimento alle dichiarazioni, non sempre coerenti e costanti, rese in sede di indagini preliminari e riportate in sentenza, nel corso delle quali aveva in qualche modo coinvolto la Knox nell'omicidio, ma mai esplicitamente il Sollecito, pur continuando a professarsi innocente, nonostante la presenza nel luogo dell'omicidio e sul corpo della vittima di numerose tracce biologiche a lui riferite), la soluzione non può che essere negativa. Ed invero, una siffatta modalità di acquisizione si risolverebbe in espediente elusivo delle garanzie dettate dall'art. 526 comma 1-*bis*, cod. proc. pen., a tenore del quale «*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*». Palese sarebbe, al tempo stesso, la violazione dell'art. 111, comma quarto, Cost., che detta identica prescrizione al fine di armonizzare il sistema processuale alle disposizioni dell'art. 6 lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. F. n. 35729 dell'01/08/2013, *Agrima*, Rv 256576).

In proposito, appare utile il richiamo al principio di "non sostituibilità", ritagliato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema dalla più ampia categoria della "*legalità della prova*", sul riflesso che, quando il codice stabilisce un divieto probatorio oppure un'inutilizzabilità espressa, è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, tipici od

atipici, finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, *Torcasio*, Rv. 225467; cfr., pure, Sez. U, n. 28997 del 19/04/2012, *Pasqua*, Rv. 252893).

Ed anche in questo processo, il Guede - chiamato a deporre come teste di riferimento, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del pregiudicato Mario Alessi (condannato per un orrendo omicidio in danno di un bambino) - dopo avere smentito il propalante, confermando il contenuto di una lettera da lui inviata ai suoi legali e, poi, inopinatamente, girata ad un notiziario televisivo, in cui accusava gli odierni ricorrenti, si è poi, sostanzialmente, sottratto all'esame dei loro difensori. Ed infatti, dopo aver riconosciuto l'autenticità della missiva, nella quale smentiva categoricamente quanto andava riferendo l'Alessi, in ordine ad asserite sue confidenze sul fatto che Raffaele Sollecito ed Amanda Knox non c'entrassero nulla con l'omicidio, non ha inteso rispondere all'esame dei difensori degli imputati, assumendo che la sua presenza nel processo (come teste di riferimento) era limitata solo al contenuto delle dichiarazioni dell'Alessi, che lo riguardavano. Donde, l'inutilizzabilità del dichiarato - nella parte relativa alla parte della lettera che comunque interessava gli odierni ricorrenti - che non è recuperabile in diverso contesto processuale, siccome reso al di fuori delle prescritte garanzie.

D'altro canto, a fronte di tale irremovibile atteggiamento di chiusura, correttamente il giudice *a quo* non ha disposto, sia pure d'ufficio, nuova escussione dell'ivoriano, dopo che, a seguito della conseguita irrevocabilità della sentenza a suo carico, era venuta meno l'incompatibilità a deporre nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen.

Ed infatti, a mente del successivo art. 197 *bis* comma 4, dello stesso codice di rito, egli non poteva essere obbligato a deporre su fatti per i quali aveva riportato condanna, avendo sempre negato, nel procedimento a carico, la sua responsabilità e, non potendo, ad ogni modo, deporre su fatti involgenti la sua responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti.

4.4. Da ultimo, sempre in linea preliminare, va affrontata la questione di rito, sollevata dai difensori, in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio, anche ai fini dell'espletamento delle richieste indagini peritali.

L'eccezione si fonda sul rilievo della pretesa obbligatorietà della richiesta integrazione probatoria, alla stregua della particolare formulazione dell'art. 627, comma 2, seconda parte, secondo cui «[...] Se è annullata una sentenza di appello le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove rilevanti per la decisione».

In tutta evidenza, la lettera della norma si discosta dalla generale disciplina degli ordinari poteri del giudice di appello *in subiecta materia*, ai sensi dell'art. 603 cod.

proc. pen.: *"non decidibilità allo stato degli atti"*, nell'ipotesi di cui al comma 1, per l'ipotesi che la richiesta si riferisca a prove già raccolte o nuove; richiamo ai criteri di cui all'art. 495, comma 1, per l'ipotesi di prove nuove scoperte dopo la sentenza di primo grado; *"assoluta necessità"* dell'integrazione istruttoria, in caso di rinnovazione *ex officio*, oltre alla speciale fattispecie (originariamente prevista ed ora abrogata, ai sensi dell'art. 11 legge 28.4.2014, n. 67) della rinnovazione richiesta in favore di imputato rimasto contumace in primo grado.

Opina il Collegio che la particolare formulazione della norma menzionata non autorizzi a ritenere che il giudice del rinvio, nell'ipotesi di annullamento della sentenza di appello, sia obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il solo fatto che le parti ne facciano richiesta. Una diversa soluzione non avrebbe fondamento razionale e, anzi, introdurrebbe un elemento distonico nella complessiva disciplina dell'istituto.

Del resto, la prima parte dello stesso comma secondo dell'art. 627 cod. proc. pen. precisa che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni nascenti dalla legge.

Per una ricostruzione armonica dell'architettura codicistica è d'obbligo, allora, ritenere che la particolare disciplina della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio non sia derogatrice di quella generale dettata dall'art. 603 cod. proc. pen.

D'altronde, a ben vedere, il richiamo, nel comma 2 del citato art. 627 cod. proc. pen., all'assunzione di prove *"rilevanti"* per la decisione costituisce mera superfetazione linguistica, posto che il giudizio di rilevanza è, necessariamente, immanente alla valutazione del giudice di appello investito della richiesta di integrazione probatoria ed allo stesso apprezzamento di *assoluta necessità* cui deve ispirarsi la rinnovazione *officiosa*. Ed infatti, in nessun caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale potrebbero trovare ingresso nel processo prove che non siano *"rilevanti"* per la decisione; e lo stesso vale, più in generale, per l'intero comparto della prova nel processo penale, in coerente applicazione del fondamentale principio dettato dall'art. 190 del codice di rito, secondo cui il giudice deve ammettere le prove richieste dalle parti, ad esclusione, oltretutto di quelle vietate dalla legge, delle prove *"manifestamente superflue o irrilevanti"*. B

In tal senso e, con tale precisazione, merita, dunque, di essere ribadito l'orientamento espresso, in materia, da questa Corte Suprema in precedenti occasioni (Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, *Marino*, Rv. 262116, secondo cui *il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art.*

603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232020; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, De Falco, Rv. 227924).

E' indubbio, poi, che l'esercizio dei poteri conferiti al giudice del rinvio in materia istruttoria, come di consueto, deve essere congruamente motivato e la relativa motivazione è, di certo, sindacabile in sede di legittimità.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice *a quo* ha dato compiuta ragione del diniego della reclamata integrazione probatoria, ritenendola irrilevante ai fini della decisione. Ad ogni modo, per altri versi, i motivi del diniego emergono per implicito - ma non per questo meno chiaramente - dall'insieme motivazionale, che ha ritenuto completo il compendio probatorio in atti.

D'altro canto, non v'è ragione di ritenere che, pur nella peculiarità del giudizio di rinvio, non debba valere anche, in materia, il principio generale per cui la perizia è mezzo di prova *neutro*, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, di talché *non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione* (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707).

5. Risolte, nei termini anzidetti, le questioni pregiudiziali e quelle preliminari in rito, può ora affrontarsi il "merito" del processo, in rapporto al contenuto delle articolate impugnative.

In primo luogo, va preso atto che, in ordine alla contravvenzione di cui al capo b), relativa al porto illegittimo del coltello indicato in rubrica, è ormai decorso il termine prescrizione, a far tempo dalla data di commissione.

Non v'è che prenderne atto, in mancanza dell'evidenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, a mente dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., tanto più alla luce delle pronunce di condanna di primo grado e della seconda corte d'assise d'appello.

Del resto, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità *la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze* (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).

6. Può, ora, procedersi all'esame della struttura motivazionale della sentenza impugnata, fatta segno di molteplici censure di parte.

Già ad una prima lettura non sfuggono discrasie, incongruenze ed *errores in iudicando*, che inficiano, *ab imis*, la tenuta complessiva della struttura argomentativa.

6.1. Erronea, in primo luogo, è l'affermazione relativa alla sostanziale irrilevanza dell'accertamento del movente del grave fatto omicidiario.

L'assunto non è condivisibile alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice (sin da Sez. 1, n. 10841 del 24/09/1992, *Scupola*, Rv. 192865), in ordine alla rilevanza del movente quale *collante* che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame.

Non solo, ma la sua valenza in chiave rafforzativa degli elementi indiziari è, ovviamente, subordinata alla previa verifica del coefficiente di affidabilità degli indizi, per chiarezza, precisione e concordanza, in esito ad apprezzamento analitico degli stessi, isolatamente considerati e poi inquadrati in una prospettiva globale ed unitaria (Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, *Sorrentino*, Rv. 252889 sulla scia di Sez. U, n. 45276, *Andreotti*, Rv. 226094 secondo cui la "*causale*", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione).

Il che, come si dirà a breve, non può ritenersi nel caso di specie, a fronte di un compendio indiziaro non univoco ed intrinsecamente contraddittorio.

In particolare, nessuna delle possibili causali del ventaglio di soluzioni indicate dalla stessa sentenza rescindente si è potuta accertare nel presente giudizio.

Il movente sessuale, ascritto al Guede nel procedimento a suo carico, non è estensibile *tout court* ai presunti concorrenti; per quanto si è detto, l'ipotesi di gioco erotico di gruppo non ha trovato riscontri di sorta; non è possibile ipotizzare per ciascun presunto concorrente un movente *traslato* o combinato in virtù di condivisione di questa o quell'altra motivazione. D'altro canto, una siffatta estensione postulerebbe l'accertamento di sicuri rapporti interpersonali tra gli stessi compartecipi, che, pur nell'occasionalità od estemporaneità dell'accordo criminoso, rendano verosimile una simile *traslazione*.

Ora, se è pacifico il rapporto sentimentale tra Sollecito e Knox e se risulta accertato che la giovane avesse avuto modo di conoscere, in qualche occasione, il Guede, non v'è prova alcuna che Sollecito conoscesse o avesse mai frequentato l'ivoriano. Sul punto è certamente contraddittorio e palesemente illogico riconoscere (a f. 91) l'irragionevolezza dell'ipotesi della partecipazione ad omicidio tanto "cruento" in correatà con persona sconosciuta, per escludere ogni ipotesi di coinvolgimento delle coinquiline Filomena Romanelli e Laura Mezzetti (che, certamente, non conoscevano il Guede), e non estendere siffatto argomento al Sollecito, che non risulta avesse mai neppure conosciuto l'ivoriano.

6.2. Altro errore di giudizio risiede nella ritenuta irrilevanza dell'accertamento dell'ora esatta della morte della Kercher, reputando sufficiente l'approssimazione temporale offerta dagli accertamenti peritali, pur corretta in sede di esame dibattimentale.

In proposito, ha ragione di dolersi la difesa del Sollecito che segnala la necessità del relativo accertamento, specie in procedimenti indiziari come questo, per ogni consequenziale implicazione. Non solo, ma l'esatta determinazione dell'ora della morte della Kercher è ineludibile presupposto fattuale per la verifica dell'alibi offerto dall'imputato, in funzione dell'indagine volta ad accertare la possibilità dell'asserita sua presenza nella casa di via della Pergola al momento dell'omicidio. E per questo è stato chiesto apposito accertamento peritale.

Orbene, anche sul punto è dato registrare un deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini preliminari. Basti considerare, al riguardo, che i rilievi della polizia giudiziaria avevano proposto una banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale ed un possibile termine finale (dalle 18,50 circa dell'1 novembre alle 4,50 del giorno successivo), giungendo a fissare, in tal guisa, l'ora della morte alle 23-23,30 circa. Gli esami sull'apparato gastrico della vittima, che, in tarda serata, aveva consumato la colazione con le amiche inglesi, ha consentito - ancora una volta con approssimazione, emendata in sede di esame dibattimentale - di circoscrivere maggiormente il *range* temporale. B

La Corte del rinvio ha ulteriormente ristretto l'arco temporale, contenendolo nella fascia oraria tra le 21 circa dell'1 novembre (orario in cui la Kercher si accomiatò da un'amica inglese) e le 00.10.31 del giorno successivo, sulla base della registrazione (risultante dagli acquisiti tabulati telefonici) di un segnale su uno dei cellulari della stessa Kercher intercettato da una cella telefonica interessata dalla zona ove è ubicata via Sperandio, nei cui pressi i detti cellulari erano stati abbandonati dagli autori dell'omicidio.

Ma anche tale rilievo soffre di approssimazione in quanto, nell'orario da ultimo indicato, Meredith Kercher era già morta, sia pure da poco tempo, proprio in quanto il segnale è stato registrato nella zona in cui i cellulari sono abbandonati, dopo essere

stati sottratti, subito dopo l'omicidio, in casa di via della Pergola, distante qualche centinaia di metri dal luogo del loro ritrovamento.

La difesa del ricorrente ha offerto, al riguardo, un'analisi ben più affidabile, siccome ancorata a dati fattuali incontrovertibili.

Dall'esame del traffico telefonico è emerso, infatti, che, dopo il saluto all'amica inglese delle ore 21, la giovane aveva, inutilmente cercato di telefonare ai congiunti in Inghilterra, come era solita fare quotidianamente, mentre un ultimo contatto era stato registrato alle 22,13, di talché l'arco temporale è stato così ulteriormente ristretto al range 21,30/22,13 circa.

7. Il secondo rilievo critico, che è dato muovere alla pronuncia impugnata, introduce al tema centrale del giudizio, ossia alla valenza processale attribuibile alle risultanze della prova scientifica, con particolare riferimento alle indagini genetiche, acquisite in violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali.

Il quesito, pur con la sua specificità, si inserisce nel vivace dibattito dottrinario sui rapporti tra prova scientifica e processo penale, nella ricerca di un problematico equilibrio tra l'orientamento - non insensibile a certe suggestioni di approdi interpretativi d'oltreconfine - che tende a riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza, pur se non validati dalla comunità scientifica; e l'orientamento che rivendica il primato del diritto e postula che, in ossequio alle regole proprie del processo penale, possano trovare ingresso soltanto esperienze scientifiche collaudate secondo i canoni metodologici comunemente condivisi.

Il dibattito culturale, pur nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice, si propone anche di rivisitare criticamente la nozione, oramai obsoleta e di assai dubbia credibilità, del giudice "*peritus peritorum*". In effetti, l'antico brocardo esprime un modello culturale non più attuale e, anzi, decisamente anacronistico, quanto meno nella misura in cui pretenda di assegnare al giudice reale capacità di governare il flusso di conoscenze scientifiche che le parti riversino nel processo, ove invece una più realistica impostazione lo vuole del tutto ignaro di quei contributi, che sono il frutto di un sapere scientifico che non gli appartiene e non può - ne deve - appartenergli. Il che è tanto più vero nei confronti della scienza genetica, le cui complesse metodiche postulano uno specifico sapere nel campo della genetica forense, della chimica e della biologia molecolare, che attengono ad un patrimonio di conoscenza distante, anni luce, dalla formazione, prettamente umanistica e giuridica, del magistrato. B

La conseguenza dell'ineludibile presa d'atto di tale stato di *legittima* ignoranza del giudice, e dunque della sua incapacità di governare "autonomamente" la prova scientifica, non può, però, essere l'acritico affidamento, che equivarrebbe - anche per un malinteso senso del libero convincimento e di altrettanto malinteso concetto di

"perito dei periti" – a sostanziale rinuncia al proprio ruolo, mediante fideistica accettazione del contributo peritale, cui delegare la soluzione del giudizio e, dunque, la responsabilità della decisione.

D'altronde, se in presenza di un apporto tecnico-scientifico *ex uno latere*, ossia proveniente da una sola delle parti processuali, ovvero disposto d'ufficio dallo stesso giudice, può costituire *commodus discessus* parafrasare, in modo più meno accorto, le argomentazioni tecniche addotte a sostegno dell'elaborato, il problema si pone, drasticamente, quando, a fronte di contrapposti contributi scientifici, quello stesso giudice sia chiamato ad operare una scelta di campo, giacché, in tal caso, la parafrasi è assai più impegnativa, richiedendo comunque una motivazione pertinente ed idonea a spiegare le ragioni per le quali l'alternativa prospettazione scientifica non sia condivisibile (cfr. Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, *Homm*, Rv. 258630, secondo cui il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, pur non essendo gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, "è comunque tenuto" alla dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate "in termini di affidabilità e completezza", e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente).

Reputa la Corte che la delicata problematica, per quanto possa interessare la definizione del presente giudizio, debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale, e non già *aliunde*, nell'astratta rivendicazione di un primato della scienza sul diritto o viceversa. La prova scientifica non può, infatti, ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale, per il fatto stesso che il processo penale ripudia ogni idea di prova legale. D'altro canto, è a tutti noto che non esiste una sola scienza, portatrice di verità assolute ed immutabili nel tempo, ma tante scienze o pseudoscienze, tra quelle *ufficiali* e quelle non validate dalla comunità scientifica, in quanto espressione di metodiche di ricerca non universalmente riconosciute.

Ed allora, la soluzione del quesito non potrà che passare attraverso il richiamo a principi e regole che disciplinano l'acquisizione e la formazione della prova nel processo penale e, quindi, ai criteri che presiedono alla relativa valutazione.

Le coordinate di riferimento dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti.

Di talché, un risultato di prova scientifica può essere ritenuto attendibile solo ove sia controllato dal giudice, quantomeno con riferimento all'attendibilità soggettiva di chi lo sostenga, alla scientificità del metodo adoperato, al margine di errore più o meno accettabile ed all'obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito.

Insomma, secondo un metodo di approccio critico non dissimile, concettualmente, da quello richiesto per l'apprezzamento delle prove ordinarie, al fine di esaltare, quanto più possibile, il grado di affidabilità della "verità processuale" o - se si preferisce - ridurre a margini ragionevoli l'ineludibile scarto tra verità processuale e verità sostanziale.

Del resto, nella procedura della logica induttivo-inferenziale, che consente di risalire dal fatto noto a quello ignoto da provare, il giudice, nella piena libertà di convincimento, può utilizzare qualsiasi elemento che faccia da *ponte* o collante tra i due fatti in questione e consenta di risalire da quello noto a quello ignoto, secondo parametri di ragionevolezza e buon senso.

Il *trait d'union* può, dunque, essere il più vario: la c.d. "regola di esperienza", legittimata dal patrimonio di comune conoscenza o dalla diretta osservazione della realtà fenomenica, che registri la ripetitività di determinati eventi in costanza di identiche, determinate, condizioni; una legge scientifica, di valenza universale o semplicemente statistica; una legge appartenente alla logica, che presiede ed orienta i percorsi mentali della razionalità umana e quant'altro utile alla bisogna.

Il ragionamento probatorio che consente di passare dall'*elemento* di prova al *risultato* di prova rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, che deve, ovviamente, fornirne congrua motivazione e che, in tema di prova indiziaria, è chiamato ad un duplice vaglio giustificativo: un primo controllo attinente alla c.d. "giustificazione esterna", attraverso la quale lo stesso giudice deve saggiare la validità della regola d'esperienza ovvero della legge scientifica o logica ovvero di ogni altra regola utilizzata; ed un secondo controllo attinente alla c.d. "giustificazione interna", mediante la quale occorre dimostrare, in concreto, la validità del risultato conseguito mediante l'applicazione della "regola-ponte" (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008. *Franzoni*, Rv. 240764).

7.1. Tanto ritenuto in linea generale ed astratta, viene ora in considerazione, nello specifico, un profilo del tutto particolare di tale più ampia problematica.

Nel caso di specie, infatti, non si tratta di accertare natura ed ammissibilità di una metodica scientifica affatto nuova (seppur da tempo praticata altrove), come nella fattispecie esaminata dalla citata sentenza *Franzoni*, sull'ammissibilità della "*Blood Pattern Analysis*" o B.P.A. (pratica, già nota negli Stati Uniti ed in Germania, frutto della combinazione di leggi scientifiche di discipline diverse, universalmente riconosciute), in quanto oggetto di esame sono le risultanze della scienza genetica, di conclamata affidabilità e di sempre maggior impiego ed utilità nelle indagini giudiziarie.

D'altronde, questa Corte, in più occasioni, ha già riconosciuto la valenza processuale dell'indagine genetica condotta sul dna, atteso l'elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermatrice, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un

errore (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, *Mariller*, Rv. 255257; Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231182).

Si tratta, piuttosto, di accertare quale valenza processuale possano assumere gli esiti dell'indagine genetica svolta in un contesto di accertamenti e rilievi assai poco rispettosi delle regole consacrate dai protocolli internazionali e da quelle cui, ordinariamente, deve ispirarsi l'attività di ricerca scientifica.

Nel fare implicito richiamo ad interpretazione giurisprudenziale di legittimità, il giudice *a quo* non ha esitato ad attribuire agli esiti anzidetti rilievo indiziario (f. 217).

L'assunto non può essere condiviso.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, sopra richiamata, ha riconosciuto all'indagine genetica - proprio in ragione del grado di affidabilità - piena *valenza di prova*, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.; soggiungendo che, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, *Mariller*, Rv. 255257; Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231182). Il che significa che, nell'ipotesi in cui si pongano in termini di *identità*, gli esiti dell'indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera *compatibilità* con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziario.

Siffatta enunciazione di principio necessita, tuttavia, di una precisazione. In linea tendenziale, alle relative conclusioni è possibile aderire, a condizione però che consti che l'attività di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia. Il che deve valere, *a fortiori*, anche nell'ipotesi *minor*, in cui le risultanze delle analisi non portino ad un esito di identità, ma di sola compatibilità.

Il principio della necessaria correttezza metodologica nelle fasi di raccolta, conservazione ed analisi dei dati esaminati, tale da preservarne integrità e genuinità, è stata affermata da questa Corte in Sez F, n. 44851 del 6.9.2012, *Franchini*, non massimata, sia pure in tema di prova informatica, sul rilievo che quei principi sono stati recepiti nel codice di procedura penale con la modifica del comma 2 dell'art. 244 cod. proc. pen. e la nuova fattispecie dell'art. 254 *bis* dello stesso codice, introdotte dalla legge 18.9.2008, n. 48.

La ragione giustificativa risiede, ad avviso di questa Corte, nella stessa nozione di indizio offerta dal codice di rito, che, all'art. 192 comma 2, dispone che «*L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti*», di guisa che un elemento processuale, per assurgere a dignità di indizio, deve avere i connotati della gravità, precisione e concordanza, secondo una configurazione mutuata dalla disciplina civilistica (art. 2729, comma primo, cod. civ.). Tali connotati si compendiano nella c.d. "*certezza*" dell'indizio, pur se tale requisito

non è espressamente enunciato dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2. Si tratta, per vero, di ulteriore connotazione ritenuta indefettibile dalla consolidata giurisprudenza ed intrinsecamente legata alla stessa sistematica della prova indiziaria, attraverso cui, con procedimento di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto e, dunque, accertato come vero. Ben s'intende, infatti, che una simile procedura sarebbe, *in nuce*, fallace ed inaffidabile, ove muovesse da premesse fattuali non *precise* e *gravi* e dunque *certe*. Restando, ovviamente, inteso che la *certezza*, di cui si discute, non deve essere assunta in termini di assolutezza o di verità in senso ontologico; la certezza del dato indiziante è, infatti, pur sempre una categoria di natura processuale, partecipando di quella *species* di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (cfr., anche sul punto, la citata sentenza *Franzoni*).

Alla stregua di tali considerazioni non si vede, proprio, come il dato di analisi genetica - che si sia svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione - possa dirsi dotato dei caratteri della *gravità* e della *precisione*.

Ed infatti, cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperenziali, quelle regole compendiano gli *standards* di affidabilità delle risultanze dell'analisi, sia in ipotesi di identità, che di mera compatibilità con un determinato profilo genetico. Diversamente, al dato acquisito non potrebbe riconnettersi rilevanza alcuna, neppure di mero indizio (cfr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 2015, *Santangelo*, Rv. 261866, sulla necessità della corretta conservazione dei supporti recanti le impronte genetiche, ai fini della "ripetibilità" degli accertamenti tecnici capaci di estrapolare il profilo genetico; ripetibilità peraltro dipendente dalla quantità della traccia e dalla qualità del dna presente sui reperti biologici in sequestro; id. n. 2476/14 cit. Rv 261867).

Nel caso di specie, è certo che quelle regole metodologiche non sono state assolutamente osservate (cfr., tra gli altri, ff. 206-207 e le richiamate risultanze della perizia Conte-Vecchiotti, disposta dalla Corte d'appello perugina).

Basti considerare, al riguardo, le modalità di reperimento, repertazione e conservazione dei due oggetti di maggiore interesse investigativo nel presente giudizio: il coltello da cucina (rep. n. 36) ed il gancetto di chiusura del reggiseno della vittima (rep. n. 165/B), in ordine ai quali non si è esitato, in sentenza, a qualificare l'operato degli inquirenti in termini di *caduta di professionalità* (f. 207).

Il *coltellaccio* o coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle che confezionano i *gadgets* natalizi, ossia le agende di cui gli istituti di credito, per consuetudine, fanno omaggio alle autorità locali.

Più singolare - ed inquietante - è la sorte del gancetto di reggiseno.

Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, l'oggetto è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni), sino a quando, nel corso di nuovo accesso, è stato finalmente raccolto e repertato. E' certo che, nell'arco di tempo intercorrente tra il sopralluogo in cui venne notato e quello in cui fu repertato, vi furono altri accessi degli inquirenti, che rovistarono ovunque, spostando mobili ed arredi, alla ricerca di elementi probatori utili alle indagini. Il gancetto fu forse calpestato o, comunque, spostato (tanto da essere rinvenuto sul pavimento in posto diverso da quello in cui era stato inizialmente notato). Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all'atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.

Interrogata sulle ragioni della mancata, tempestiva, repertazione, la funzionaria di polizia scientifica, dr.ssa Patrizia Stefanoni, dirà in dibattimento che, inizialmente, non si era ritenuto opportuno repertare il gancetto in quanto..... era stato già repertato l'intero indumento intimo della vittima. Non era stata, insomma, attribuita alcuna importanza a quel piccolo particolare, nonostante che, nella comune percezione, proprio il detto sistema di chiusura è la parte di maggiore interesse investigativo, essendo manualmente azionabile e, quindi, potenziale portatore di tracce biologiche utili alle indagini.

Inoltre, le tracce rivenute sui due reperti, la cui analisi ha portato agli esiti di cui si dirà in prosieguo, erano di esigua entità (*Law Copy Number*; con riferimento al gancetto cfr. ff. 222 e 248), tale da non consentire di ripetere l'*amplificazione*, ossia la procedura volta ad «evidenziare le tracce geniche di interesse» sul campione» (f. 238), e dunque ad attribuire una traccia biologica ad un determinato profilo genetico. Sulla base dei protocolli in materia, la ripetizione dell'analisi («almeno due volte»: esame dibattimentale Maggiore CC dr. Andrea Berti, perito nominato dalla Corte del rinvio, f. 228; «tre volte» secondo il prof. Adriano Tagliabracci, consulente tecnico per la difesa di Sollecito, f. 216) è assolutamente necessaria perché il risultato dell'analisi possa ritenersi affidabile, sì da emarginare il rischio di "falsi positivi" entro margini statistici di insignificante rilievo.

In buona sostanza, si tratta null'altro che della procedura di *validazione* o *falsificazione* propria del metodo scientifico, di cui si è detto in precedenza. Ed è significativo, al riguardo, che i periti Berti-Berni, ufficiali dei R.I.S. di Roma, effettuarono due amplificazioni della traccia I rivenuta sulla lama del coltello (f. 229).

In mancanza di verifica *per ripetizione* del dato di indagine, c'è da chiedersi quale possa essere la relativa valenza processuale, indipendentemente dal dibattito teorico sul rilievo più o meno scientifico delle risultanze dell'indagine compiuta su campioni tanto esigui o complessi, da non consentirne la ripetizione.

E' convincimento di questa Corte che la verità *scientifica*, comunque elaborata, non possa essere, automaticamente, trasferita nel processo per tramutarsi, *eo ipso*, in verità *processuale*. Come si è già detto, la prova scientifica ha come ineludibile postulato la verifica affinché le relative risultanze possano assumere rilevanza ed ambire al rango di "certezza"; giacché, altrimenti, restano prive di affidabilità. Ma, indipendentemente dal rilievo scientifico, un dato non verificato, proprio perché privo dei necessari connotati della precisione e gravità, non può conseguire, **in ambito processuale**, neppure la valenza di indizio.

Certo, in tale contesto, non è il *nulla*, da ritenere *tamquam non esset*. Ed infatti, è pur sempre un dato processuale, che, ancorché privo di autonoma valenza dimostrativa, è comunque suscettivo di apprezzamento, quanto meno in chiave di mera conferma, in seno ad un insieme di elementi già dotati di soverchiante portata sintomatica.

In questo si annida, dunque, l'errore di giudizio in cui è incorso il giudice *a quo* nell'assegnare, invece, valore indiziario agli esiti dell'indagine genetica insuscettivi di *amplificazione* ovvero frutto di non ortodossa procedura di raccolta e repertazione.

7.2. Al fine di fugare ogni possibile equivoco in proposito, varrà, poi, considerare che all'impossibilità di attribuire apprezzabile rilievo dimostrativo, in chiave processuale, ad esiti di indagini genetiche non ripetute e divenute insuscettibili di ripetizione, per esiguità o complessità del campione, non è dato ovviare mediante il richiamo all'efficacia ed utilizzabilità degli accertamenti tecnici "irripetibili", ove, come nel caso di specie, siano state osservate le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen. Ed infatti, le indagini tecniche cui si riferisce la menzionata norma processuale sono quelle che - per perspicua formulazione positiva - riguardano «persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione», insomma situazioni di qualsiasi tipo o genere che, per loro natura, sono mutevoli, sicché si rende necessario *crystallizzarne* senza indugio lo stato già nella fase delle indagini preliminari, per tema di irriducibili modificazioni, con esito che, nel rispetto delle forme di rito, è destinato ad essere utilizzato anche in sede dibattimentale. Ciò è consentito in quanto l'accertamento da compiere, pure in caso di impossibilità di ripetizione per modifica della cosa *da periziare*, è capace di evidenziare realtà "compiute" od entità dotate di valenza dimostrativa. Nel caso di specie, nonostante l'osservanza delle forme di cui all'art. 360 del codice di rito, il dato acquisito - non ripetuto o non suscettibile di ripetizione per una qualsiasi ragione - non può assumere rilievo né probatorio né indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione. Insomma, nell'un caso il dato empirico, tempestivamente "fotografato", assume significatività dimostrativa; mentre nell'altro è privo di siffatta

capacità, proprio perché la sua valenza indicativa è indissolubilmente legata alla sua ripetizione o *ripetibilità*.

8. Vanno, poi, in rapida successione, individuati i profili di palese incongruenza logica nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata.

8.1. Un dato processuale di incontrovertibile valenza – per quanto si dirà in prosieguo – è rappresentato dall'assoluta mancanza, nella stanza dell'omicidio o sul corpo della vittima, di tracce biologiche con certezza riferibili ai due imputati, laddove, invece, sono state rinvenute copiose tracce sicuramente imputabili al Guede.

Si trattava di un monolite invalicabile sulla strada intrapresa dal giudice *a quo* per pervenire all'affermazione di colpevolezza degli odierni ricorrenti, già assolti dall'omicidio dalla Corte d'appello perugina.

Per superare la valenza di tale elemento negativo – inconfutabilmente favorevole agli odierni ricorrenti – inutilmente si è sostenuto che, dopo la simulazione del furto, gli autori del delitto avrebbero proceduto ad una pulizia "selettiva" dell'ambiente, al fine di rimuovere le sole tracce compromettenti, ad essi riferibili, lasciando invece quelle ad altri ascrivibili.

L'assunto è manifestamente illogico. Per coglierne, appieno, il coefficiente di incongruenza non è certo necessario che se ne affidi il rilievo ad apposita indagine peritale, pur sollecitata dai difensori. E', di sicuro, impossibile, alla stregua di elementari regole di ordinaria esperienza, un'attività di pulizia *mirata*, capace, oltretutto, di sfuggire ai rilievi del *luminol*, la cui applicazione da parte degli inquirenti (utile ad evidenziare anche tracce diverse da quelle ematiche), rientra ormai nel patrimonio delle comuni conoscenze.

D'altronde, lo stesso assunto relativo ad un'asserita oculatezza nella pulizia è smentito in punto di fatto, considerato che "nel bagno piccolo" sono state rinvenute tracce ematiche sul tappetino, sul bidet, sul rubinetto, sul contenitore di *cotton flock*, e sull'interruttore. Eppure, in caso di colpevolezza degli odierni ricorrenti, certamente non sarebbe mancato loro il tempo per un'accurata pulizia, nel senso che non vi sarebbero state quelle ragioni di urgenza che avrebbero dovuto animare gli autori del delitto, verosimilmente preoccupati del possibile arrivo in casa di altre persone. Infatti, la Knox ben sapeva che Romanelli e Mezzetti si trovavano fuori Perugia e non avrebbero fatto rientro a casa quella sera, dunque vi sarebbe stato tutto il tempo necessario per un'accurata pulizia della casa.

Con riferimento alle asserite tracce ematiche negli altri ambienti, segnatamente nel corridoio, vi è poi un evidente travisamento di prova. Ed invero, i s.a.l. della polizia scientifica (acronimo di "stati avanzamento lavori", attestanti lo stato delle successive fasi delle indagini scientifiche ed i risultati via via conseguiti) avevano escluso, in base all'utilizzo di un particolare reagente chimico, che, negli ambienti considerati, le tracce

evidenziate dal *luminol* avessero natura ematica. Di tali certificati, ancorché regolarmente acquisiti e presenti in atti, non si è tenuto alcun conto.

Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l'argomentare del giudice *a quo* che (a f. 186) reputa di poter superare l'obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminiscente bluastra provocata dal *luminol* si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi da lavaggio, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l'assunto, pur teoricamente esatto, andava però "*contestualizzato*", nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente interessato da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche.

La fragilità dell'argomento è tale, già *ictu oculi*, da non richiedere notazione alcuna, dovendosi, peraltro, ritenere - così opinando - che la casa di via della Pergola non fosse stata mai oggetto di pulizia o non fosse ambiente "vissuto".

Il rilievo consente, dunque, di escludere, categoricamente, che si trattasse di tracce di sangue scientemente rimosse nell'occasione.

Altra vistosa incongruenza logica riguarda le spiegazioni rese dal giudice *a quo* in ordine alla sottrazione dei cellulari della Kercher, di cui l'ignoto o gli ignoti autori, nell'allontanarsi da via della Pergola, si erano disfatti, dopo l'omicidio, lanciandoli in un terreno sottostante la strada, in quello, che al buio, poteva sembrare aperta campagna (ove si trattava, invece, di giardino privato).

Tutt'altro che plausibile, infatti, è la giustificazione secondo cui i cellulari sarebbero stati prelevati per evitare che un eventuale squillo della suoneria potesse far scoprire il cadavere della giovane inglese in anticipo sui tempi ipotizzati, senza considerare che tale finalità avrebbe potuto, più agevolmente, essere conseguita spegnendo i detti cellulari o rimuovendo la batteria.

E', poi, palesemente illogico - oltreché poco rispettoso della realtà processuale - ricostruire il movente dell'omicidio sulla base di pretesi dissapori tra la Kercher e la Knox, acuiti anche dall'addebito che la ragazza inglese muoveva alla coinquilina per avere fatto entrare in casa il Guede, che aveva fatto un uso poco urbano del bagno (f. 312). La "verità" offerta dall'ivoriano in una delle dichiarazioni rese nel processo a suo carico (ed utilizzabili, per quanto si è detto, solo nella parte in cui non coinvolgano responsabilità di terzi) è, invece, un'altra. Il giovane si trovava, infatti, in bagno quando, a suo dire, aveva sentito la Kercher litigare con altra persona, di cui aveva percepito la voce femminile, di talché il motivo dell'alterco non poteva certo essere costituito dall'uso che egli aveva fatto del servizio.

E' pure illogico e contraddittorio il rilievo argomentativo che, nel tentativo di dar corpo a quei dissapori (peraltro smentiti da altre testimonianze), non esita a *recuperare* l'ipotesi del furto di danaro e di carte di credito che la Kercher avrebbe addebitato alla Knox, nonostante che, con statuizione definitiva, la stessa Knox, come

il Sollecito, fosse stata assolta per "insussistenza del fatto" dal reato di furto limitatamente ai beni anzidetti (f. 316).

E', poi, arbitrario, in mancanza di qualsivoglia riscontro processuale, *traslare* in casa di via della Pergola la situazione che la Knox, in una delle sue dichiarazioni, aveva descritto e contestualizzato in diverso ambito temporale e logistico, ossia in via Garibaldi n. 130, in casa del Sollecito: visione di un film, consumo di stupefacente di tipo leggero, rapporto sessuale e riposo notturno protratto sino alla tarda mattinata del 2 novembre, dunque in orario precedente, contestuale e successivo alla commissione dell'omicidio. Tanto per introdurre, sul versante della dinamica dell'azione omicidiaria, il possibile effetto destabilizzante ed obnubilante della droga. Ciò, ripetesi, in mancanza di qualsiasi riscontro, anche perché - tra le tante omissioni o discutibili strategie investigative - gli organi di polizia, pur reperendo un mozzicone di sigaretta, rinvenuto nel posacenere del soggiorno e recante tracce biologiche riferite ad un profilo genetico misto (Knox e Sollecito), non effettuarono analisi di sorta sulla natura del preparato, per il fatto che una tale indagine avrebbe comportato l'impossibilità di accertare il profilo genetico, rendendo "inservibile" il campione. E tutto ciò con il brillante risultato di consegnare al processo un dato assolutamente irrilevante, posto che, pacificamente, Sollecito frequentava la casa di via della Pergola, in quanto sentimentalmente legato alla ragazza americana; laddove, invece, l'accertamento della natura del reperto avrebbe, forse, potuto offrire spunti investigativi di particolare interesse.

Il rilievo che precede è emblematico della complessiva impostazione della parte dell'impugnata sentenza relativa alla ricostruzione della vicenda sostanziale, compendiate a par. 10, con il titolo: *valutazioni conclusive*.

E', certo, innegabile lo sforzo interpretativo profuso dal giudice *a quo* al fine di ovviare ad incolmabili vuoti investigativi e vistosi *deficit* probatori con acuta attività *speculativa* e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici.

Ora, se è indubbio che la ricostruzione fattuale è esclusivo compito del giudice del merito e non compete alla Corte di legittimità stabilire se la relativa decisione proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né dividerne la giustificazione, dovendo questo Giudice limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile - secondo una ricorrente formula giurisprudenziale - "con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (tra le tante, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, *Moro G*, Rv. 215745), oltretutto conforme alle emergenze probatorie, alla luce del testo novellato dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, anche se conforme ai canoni della logica ordinaria, deve, pur sempre, essere aderente alla realtà processuale e porsi come precipua risultante di un processo di valutazione critica dei dati probatori ritualmente acquisiti. Insomma, il ricorso alla logica ed all'intuizione non può in alcun

modo supplire a carenze probatorie o ad inefficienze investigative. A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato.

Non mancano, poi, vistosi errori nel tessuto motivazionale della sentenza in esame. Così, risulta del tutto erroneo l'assunto di f. 321, secondo cui nelle impercettibili striature del coltello ritenuto arma del delitto (rep. 36) era stato rinvenuto dna riferibile al Sollecito, oltretutto alla Kercher. Il rilievo, infatti, è in contrasto con la diffusa esposizione della parte relativa al detto reperto (ff. 208 ss), nella quale si riportano le risultanze delle indagini genetiche che avevano attribuito la traccia A alla Knox, la traccia B alla Kercher e, infine, quella I - il cui esame era stato ingiustificatamente pretermesso nella perizia Conte-Vecchiotti - è stata attribuita, in esito a nuova perizia, alla stessa Knox. Come si dirà in prosieguo, pacifica l'attribuzione delle tracce A e I all'odierna ricorrente, il riferimento della traccia B alla Kercher non può avere - per le già dette ragioni - carattere di certezza, trattandosi di *low copy number*, dunque di campione di esigua entità, tale da consentire una sola amplificazione (f. 214). Ma da nessuna parte risulta che il coltello recasse tracce biologiche riferibili al profilo genetico del Sollecito.

9. I rilevati *errores in iudicando* e le denunciate incongruenze logiche inficiano, *funditus*, la sentenza impugnata che, merita, pertanto, di essere cassata.

Le dette ragioni invalidanti si compendiano nella mancata prospettazione di un quadro probatorio che possa reputarsi, realmente, idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza oltre il limite del ragionevole dubbio, a mente dell'art. 533 cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006.

In ordine alla discussa portata precettiva, o meno, della norma ed ai possibili riflessi sul versante della valutazione delle prove, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di ribadire che *la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato* (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, *De Bartolomei*, Rv. 254025; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, *Crisiglione*, Rv. 239795).

Non si tratta, in buona sostanza, di un principio innovativo o "rivoluzionario", ma della mera formalizzazione, con carattere ricognitivo, di una regola di giudizio già presente nell'esperienza giudiziaria del nostro Paese e, peraltro, già *positivizzata*,

siccome formalmente acquisita in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., per la quale, in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, l'imputato deve essere assolto (Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, *Volpon*, Rv. 234374).

Sulla base di tali premesse si è, poi, consolidato il principio secondo cui *la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana* (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, *Segura*, Rv. 262280); con le correlate enunciazioni che alternative ricostruzioni della vicenda devono poggiare su affidabili elementi probatori, in quanto il dubbio che le ispiri non può fondarsi su ipotesi meramente congetturali, ancorché plausibili, ma deve essere caratterizzato da razionalità (cfr. Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, *Guernelli*, Rv. 259204; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, *Giampà*, Rv. 247449; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, *Manikam*, Rv. 243801).

9.1. L'insieme intrinsecamente contraddittorio del compendio probatorio, la cui oggettiva perplessità è enfatizzata dal già evidenziato andamento ondivago della vicenda processuale, non consente allora di ritenere superato lo *standard* della ragionevolezza del dubbio, la cui consacrazione è conquista di civiltà giuridica, che va sempre e comunque tutelata in quanto espressione di fondamentali valori costituzionali, coagulati attorno al ruolo centrale della persona nell'ordinamento giuridico, alla cui tutela è anche funzionale, in ambito processuale, il principio della presunzione di innocenza sino ad accertamento definitivo, di cui all'art. 27, comma secondo, della Carta Costituzionale. B

9.2. I termini dell'oggettiva contraddittorietà possono, come di seguito, puntualizzarsi per ciascun ricorrente, in una *sinottica* prospettazione di elementi favorevoli all'ipotesi della colpevolezza e di elementi di segno contrario, così come, ovviamente, risultano dal testo della sentenza impugnata e delle precedenti pronunce.

9.3. All'esame degli anzidetti profili giova, di certo, tener conto che, pacifica la commissione dell'omicidio in via della Pergola, l'ipotizzata presenza nell'abitazione degli odierni ricorrenti, non può, di per sé, essere ritenuta elemento dimostrativo di colpevolezza. Nell'approccio valutativo al problematico compendio probatorio, come offerto dal giudice del rinvio, non può non tenersi conto delle categorie giuridiche della mera *connivenza non punibile* e del *concorso di persone nel reato commesso da altri* e del *discrimen* tra le stesse, come scolpito da indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità.

In proposito, è *ius recptum* che la distinzione risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953). Parimenti pacifico è il riflesso di siffatta distinzione sulla dimensione soggettiva, posto che nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si risolve nella consapevole rappresentazione e nella volontà del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa (Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735).

9.4. Orbene, un dato di indubbia pregnanza a favore degli odierni ricorrenti, nel senso di escludere la loro partecipazione materiale all'omicidio, pur nell'ipotesi della loro presenza in casa di via della Pergola, consiste proprio nell'assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili (all'infuori del gancetto di cui si dirà più oltre) nella stanza dell'omicidio o sul corpo della vittima, ove invece sono state rinvenute numerose tracce riferibili al Guede.

Incontrovertibile è l'impossibilità che sulla scena dell'omicidio (peraltro costituita da una stanza di piccole dimensioni: ml 2,91x3,36, come da planimetria riprodotta a f. 76) non fossero residue tracce riferibili agli odierni ricorrenti, in caso di loro partecipazione all'uccisione della Kercher.

Nessuna traccia ad essi imputabile è stata, in particolare, rinvenuta sulla felpa indossata dalla vittima al momento dell'aggressione né sulla sottostante maglietta, come avrebbe dovuto essere in caso di partecipazione all'azione omicidiaria (invece, su una manica della detta felpa furono rinvenute tracce del Guede: ff. 179-180).

L'anzidetta circostanza negativa fa da *pendant* al dato, già evidenziato, dell'assoluta impraticabilità dell'ipotesi di una postuma pulizia selettiva, capace di rimuovere determinate tracce biologiche lasciandone altre.

9.4.1. Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell'abitazione, teatro dell'omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni, contenute anche nel memoriale a sua firma, nella parte in cui riferisce che, trovandosi in cucina, dopo che la giovane inglese ed altra persona si erano appartati nella stanza della stessa Kercher per un rapporto sessuale, aveva sentito un urlo straziante dell'amica, al punto lacerante ed insostenibile da lasciarsi scivolare, accovacciata a terra, tenendo ben strette le mani alle orecchie per non sentire altro. In proposito, è certamente condivisibile il giudizio di attendibilità espresso dal giudice *a quo* con riferimento a questa parte della narrazione dell'imputata, sul plausibile riflesso che fu proprio lei ad accennare, per la prima volta,

ad un possibile movente sessuale dell'omicidio ed a parlare dell'urlo straziante della vittima, quando ancora gli inquirenti non disponevano degli esiti dell'ispezione cadaverica e degli esami autoptici né delle informazioni testimoniali successivamente raccolte sull'urlo della vittima e sull'ora in cui fu percepito (testi Capezzali Nara, Monacchia Antonella ed altri). Si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente il 6.11.2007 (f. 96), nei locali della Polizia di Stato. D'altro canto, le stesse dichiarazioni calunniose nei confronti del Lumumba, che le sono valse la condanna, con statuizione ormai coperta da giudicato, avevano come presupposto del narrato proprio la presenza della giovane statunitense nella casa di via della Pergola, circostanza questa di cui nessuno, in quel momento - all'infuori, come è ovvio, delle altre persone presenti in casa - poteva essere a conoscenza (cit. f. 96).

Secondo il dire calunnioso della Knox, in compagnia del Lumumba, incontrato per caso in piazza Grimana, ella aveva fatto rientro a casa in via della Pergola e lì, sopraggiunta la Kercher, il suo accompagnatore aveva rivolto attenzioni sessuali alla giovane inglese, con la quale si era quindi appartato nella camera della stessa, da cui era poi venuto l'urlo straziante. Insomma, era stato Lumumba ad uccidere Meredith e ciò poteva affermarlo in quanto lei stessa si trovava sul luogo del delitto, sia pure in stanza diversa.

Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di dna misto, suo e della vittima, nel "bagno piccolo", ad eloquente riprova che era, comunque, venuta a contatto con il sangue di quest'ultima, che cercò di lavare (si trattava, a quanto pare, di *sangue dilavato*, mentre le tacce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale).

Il dato è di forte sospetto, ma non decisivo, a parte le ben note considerazioni sulla sicura natura e riferibilità delle tracce in questione.

Nondimeno, anche a ritenere certa l'attribuzione, l'elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell'azione omicidiaria. Ogni ulteriore e più pregnante valenza sarebbe, infatti, comunque resistita dalla circostanza - questa sì decisiva - che nessuna traccia a lei riferibile è stata rinvenuta nel luogo del delitto o sul corpo della vittima, di talché - a tutto concedere - il contatto con il sangue della stessa sarebbe avvenuto in un momento successivo ed in altro locale della casa.

Ulteriore elemento a suo carico è, di certo, rappresentato dalle stesse calunnie nei confronti del Lumumba, di cui si è detto.

Non è dato comprendere, infatti, quale ragione abbia potuto spingere la giovane statunitense a quelle gravi accuse. L'ipotesi che l'abbia fatto per sottrarsi alla pressione psicologica degli inquirenti appare assai fragile, tenuto conto che la donna

non poteva non rendersi conto che, quanto prima, quelle accuse, rivolte al suo datore di lavoro, sarebbero state smentite, considerato che, come ben sapeva, nessun rapporto il Lumumba aveva con la Kercher né con la casa di via della Pergola. Peraltro, la possibilità di esibire un alibi "di ferro" avrebbe, poi, consentito al Lumumba la scarcerazione ed il successivo proscioglimento dalla grave accusa.

Nondimeno, anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell'odierna ricorrente nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a *coprire* il Guede, che lei avrebbe avuto tutto l'interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Il tutto avvalorato dal fatto che il Lumumba, come il Guede, è uomo di colore, donde l'affidabile riferimento al primo, per l'ipotesi che l'altro potesse essere stato visto da qualcuno entrare od uscire dall'appartamento.

Ed ancora, viene in rilievo – in chiave accusatoria – la contestata simulazione del furto nella stanza della Romanelli, alla stregua di elementi di forte sospetto (collocazione dei frammenti di vetro – provenienti, all'apparenza, dalla rottura del vetro di un'anta della finestra provocata dal lancio di un sasso dall'esterno – sopra, ma anche sotto vestiti ed arredi), la cui messinscena sarebbe riferibile a chi – autore dell'omicidio e titolare di un rapporto "qualificato" con l'abitazione – aveva interesse ad allontanare da sé i sospetti, ove invece un terzo assassino sarebbe stato animato da ben altra sollecitazione, dopo l'omicidio, ossia quella di lasciare precipitosamente l'appartamento. Ma anche tale elemento è sostanzialmente equivoco, specie alla luce del fatto che, all'arrivo della polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione (ricerca della Romanelli, intestataria di scheda telefonica apposta ad uno dei cellulari rinvenuti in via Sperandio), furono proprio gli odierni ricorrenti, segnatamente il Sollecito – la cui posizione processuale è, indissolubilmente, avvinta a quella della Knox – a far notare agli agenti l'anomalia della situazione, **non** risultando asportato alcunché dalla stanza della Romanelli. 

Elementi di forte sospetto si riconnettono anche alle incongruenze ed al mendacio in cui l'imputata è incorsa nelle diverse dichiarazioni rese, specie nella parte in cui il suo racconto risultava contraddetto dai tabulati telefonici attestanti una diversa provenienza di sms; dalle dichiarazioni testimoniali di Antonio Curatolo, in ordine alla presenza della stessa Knox in piazza Grimana, in compagnia del Sollecito, e di Mario Quintavalle, relative alla sua presenza nel supermercato la mattina del giorno successivo all'omicidio, forse per l'acquisto di detersivi. Nondimeno, i profili di intrinseca contraddittorietà e scarsa attendibilità dei testimoni, più volte eccepiti nel corso del processo di merito, non consentono di attribuire incondizionato credito alle relative versioni, sì da dimostrare, con tranquillante certezza, il fallimento, e dunque la falsità, dell'alibi offerto dall'imputata, che sosteneva di essere rimasta in casa del fidanzato dal tardo pomeriggio dell'1 novembre sino al mattino del giorno dopo. Il Curatolo (personaggio enigmatico: *clochard*, tossicodipendente e spacciatore di droga)

- a parte la tardività delle sue dichiarazioni ed il fatto che non fosse alieno da *protagonismo giudiziario* in vicende processuali di forte impatto mediatico - era stato, peraltro, smentito nel riferimento alle comitive di ragazzi in partenza, quella sera, su corriere di linea in direzione di discoteche della zona, essendo stato accertato che, la sera dell'omicidio, il servizio autobus non era attivo; ed ancora il riferimento a maschere e scherzi, cui dice di avere assistito quella stessa sera, lascerebbe ritenere che si fosse trattato della festa di Halloween, del 31 ottobre, e non già dell'1 novembre, data dell'omicidio. Rilevato, quest'ultimo, all'apparenza bilanciato - ma pur sempre in un contesto di incertezza ed equivocità - dal riferimento del teste (quanto al contesto in cui avrebbe notato i due imputati assieme) al giorno precedente quello in cui vide (in orario pomeridiano) un inusuale movimento di Polizia e Carabinieri e, in particolare, uomini che indossavano tute e copricapo bianchi (quasi fossero extraterrestri) entrare nella casa di via della Pergola (evidentemente il 2 novembre, dopo la scoperta del cadavere).

Il Quintavalle - a parte la tardività anche delle sue dichiarazioni, inizialmente reticenti e generiche - non aveva offerto alcun contributo di certezza, neppure sui generi acquistati dalla giovane notata la mattina successiva all'omicidio, all'apertura del suo locale, a nulla rilevando il riconoscimento in aula della Knox, la cui immagine era apparsa su tutti i quotidiani e notiziari televisivi.

Quanto alle tracce biologiche, contrassegnate con la lettera A ed I (quest'ultima esaminata dai RIS), repertate sul coltello sequestrato in casa Sollecito e recanti il profilo genetico della Knox, si tratta di elemento neutro, posto che la stessa imputata conviveva con il Sollecito proprio in casa di via Garibaldi, pur alternandosi nella residenza di via della Pergola, e - per quanto si è detto - lo stesso utensile non recava tracce ematiche della Kercher, circostanza negativa che contrastava l'ipotesi accusatoria che si trattasse proprio dell'arma del delitto.

In proposito, va ribadito che - ancora una volta per discutibile scelta strategica dei genetisti della Polizia scientifica - si ritenne di privilegiare l'indagine volta all'individuazione del profilo genetico nelle tracce repertate sul coltello, piuttosto che accertarne la natura biologica, posto che l'esigua quantità dei campioni non consentiva un doppio accertamento: l'esame qualitativo avrebbe, infatti, "consumato" il campione o reso inutilizzabile per ulteriori indagini. Opzione assai discutibile, in quanto l'individuazione di tracce ematiche, riferibili alla Kercher, avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l'utilizzo dell'arma per la consumazione dell'omicidio. L'accertata presenza della stessa in casa del Sollecito, con il quale conviveva la Knox, avrebbe consentito, poi, ogni possibile deduzione in merito. Invece, la riscontrata imputabilità delle tracce a profili genetici della Knox si risolve in un dato non univoco ed anzi indifferente, posto che la giovane statunitense conviveva con il Sollecito, dividendosi tra la sua abitazione e

quella di via della Pergola. Non solo, ma anche ove fosse stato possibile attribuire con certezza la traccia B al profilo genetico della Kercher, il dato processuale sarebbe stato non decisivo (non trattandosi di traccia ematica), tenuto conto della promiscuità o comunanza di relazioni interpersonali, tipica tra studenti fuori sede, che rendono plausibile che un coltello da cucina od altro utensile possa essere trasportato da una casa all'altra e che, dunque, il coltello in sequestro possa essere stato portato dalla Knox in via della Pergola per uso domestico, in occasione di riunioni conviviali od altre evenienze, ed essere quindi usato anche dalla Kercher.

Quel che è certo è che sul coltello non sono state rinvenute tracce di sangue, mancanza che non può essere riferita ad azione di accurata pulizia. Come esattamente notato dai difensori, il coltello recava tracce di amido, segno di ordinario uso domestico e di lavaggio tutt'altro che accurato. Non solo, ma l'amido è, notoriamente, sostanza dotata di notevole capacità assorbente, quindi, è assai verosimile che, in caso di accoltellamento, elementi ematici sarebbero stati da essa tratti.

E' del tutto implausibile, in proposito, l'assunto inquisitorio che la giovane fosse solita portare con sé l'ingombrante utensile a scopo di difesa personale, all'uopo utilizzando – si dice – la capace borsa in suo possesso. Non si riuscirebbe, per vero, ad intendere perché mai la donna, allertata dal fidanzato alla dovuta attenzione nei suoi spostamenti serali, non fosse dotata alla bisogna di uno dei coltellini a serramanico certamente in possesso dello stesso Sollecito, a quanto pare appassionato di tal genere di arma e collezionista di un certo numero di esemplari.

Infine, è risultata tutt'altro che certa la riferibilità all'odierna ricorrente delle orme rinvenute nel luogo teatro dell'omicidio.

9.4.2. Anche per il Sollecito il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà.

La sua presenza sul luogo dell'omicidio, e segnatamente nella stanza in cui fu commesso il delitto, è legato alla sola traccia biologica rinvenuta sul gancetto di chiusura del reggiseno (reperto 165/b), in ordine alla cui riferibilità non può, però, esservi certezza alcuna, giacché quella traccia è insuscettibile di seconda amplificazione, stante la sua esiguità, di talché si tratta – per quanto si è detto – di elemento privo di valore indiziario.

Resta, nondimeno, forte il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell'omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare.

D'altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei.

Ed anche a seguire una delle versioni rese dalla donna, ossia quella secondo cui, al rientro nell'abitazione, la mattina del 2 novembre, dopo la notte trascorsa in casa del fidanzato, si sarebbe subito resa conto che era accaduto qualcosa di strano (porta

aperta, tracce ematiche dappertutto); od anche l'altra, riprodotta nel memoriale, secondo cui, presente in casa al momento dell'omicidio, ma in stanza diversa da quella in cui si stava consumando la feroce aggressione alla Kercher, è assai strano che non abbia chiamato subito il fidanzato, non risultando che vi sia stata alcuna telefonata tra i due, in base agli acquisiti tabulati telefonici. Tanto più che, da poco tempo in Italia, era presumibilmente ignara sul da farsi in simili emergenze, sicché la prima e forse sola persona alla quale chiedere aiuto avrebbe dovuto essere proprio il fidanzato, che abitava a poche centinaia di metri da casa sua. Non averlo fatto sta a significare che il Sollecito era con lei, impregiudicata, ovviamente, la rilevanza giuridica della mera presenza in quella casa, in mancanza di prova certa di un suo contributo causale all'azione omicidiaria.

A fugare tali, forti, sospetti non è certamente sufficiente l'argomento difensivo, che allega l'interazione al computer per la visione di un cartone animato, *scaricato* da internet, in orario asseritamente incompatibile con l'ora della morte della Kercher. Ed infatti, anche a seguire l'impegnata ricostruzione difensiva ed a ritenere per certo che l'interazione appartenga proprio al Sollecito e che egli abbia assistito all'intera proiezione, l'orario del fine-collegamento non sarebbe incompatibile con la successiva presenza in casa della Kercher, tenuto conto della breve distanza intercorrente tra le due case, percorribile in una decina di minuti.

Elemento di forte sospetto discende, poi, dalla conferma, in sede di spontanee dichiarazioni, dell'alibi offerto dalla Knox, sulla presenza di entrambi in casa dell'odierno ricorrente, la sera dell'omicidio, tesi che sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del Curatolo, che aveva dichiarato di aver visto i due fidanzati assieme, dalle 21,30 a 24 in piazza Grimana; e dal Quintavalle sulla presenza di una giovane, poi identificata nella Knox, all'apertura del suo esercizio commerciale, la mattina del 2 novembre. Ma, come si è osservato in precedenza, le dette dichiarazioni testimoniali presentavano forti margini di equivocità ed approssimazione, sì da non poter, ragionevolmente, costituire fondamento di alcuna certezza, al di là del problematico giudizio di attendibilità soggettiva espresso dal giudice *a quo*.

Ennesimo elemento di sospetto risiede nel sostanziale fallimento dell'alibi legato ad altre, asserite, interazioni umane nel computer di appartenenza, pur se non è dato parlare di alibi falso, essendo più appropriato parlare di alibi *non riuscito*.

Nessuna certezza, infine, si è potuta acquisire sulla riferibilità al Sollecito delle orme rinvenute in casa di via della Pergola, rispetto alle quali gli accertamenti tecnici compiuti non sono andati oltre un giudizio di "probabile identità" e non già di certezza (ff. 260/1).

9.4.3. E' appena il caso di osservare, da ultimo che il giudizio di mancanza di un quadro probatorio coerente e sufficiente a sostenere l'ipotesi accusatoria riguardante

la più grave fattispecie dell'omicidio non può che riverberarsi sulle residue, accessorie, imputazioni di cui ai capi d) (furto limitato ai cellulari) ed e) (simulazione di reato).

10. L'intrinseca contraddittorietà degli elementi probatori, emergente dal testo della sentenza impugnata, inficia *in nuce* il tessuto connettivo della stessa pronuncia comportandone l'annullamento.

Ed infatti, in presenza di uno scenario contrassegnato da tanta contraddittorietà il giudice del rinvio non avrebbe potuto pronunciare sentenza di condanna, ma – come, in precedenza, osservato – era tenuto ad emettere statuizione assolutoria, a mente dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Resta, a questo punto, da risolvere l'ultimo interrogativo, in ordine alla formula dell'annullamento – cioè, se debba essere disposto *con o senza rinvio* – la cui soluzione è, ovviamente, correlata alla possibilità oggettiva di ulteriori accertamenti, che possano dipanare i profili di perplessità, offrendo risposte di certezza, magari attraverso nuove indagini tecniche.

La risposta è certamente negativa. Ed infatti, le tracce biologiche sui reperti di interesse investigativo sono di esigua entità, come tali insuscettive di amplificazione e, dunque, destinate a non rendere risposte di sicura affidabilità, né in termini di identità né in termini di compatibilità.

I computer di Amanda Knox e della Kercher, che, forse, avrebbero potuto dare notizie utili alle indagini, sono stati, incredibilmente, bruciati da improvvise manovre degli inquirenti, che hanno causato *shock* elettrico per verosimile errore di alimentazione; e non possono più dare alcuna informazione, trattandosi di danno irreversibile.

Il panorama delle prove dichiarative è esaustivo, stante l'accuratezza e completezza dell'istruttoria dibattimentale, rinnovata in entrambi i giudizi di rinvio.

Il Guede, accertato compartecipe dell'omicidio, si è sempre rifiutato di collaborare e, per le già dette ragioni, non può essere obbligato a deporre.

Gli accertamenti tecnici richiesti dalla difesa non possono garantire alcun contributo di chiarezza, non solo per il tempo trascorso, ma in quanto attinenti a profili di problematico accertamento (quale la possibilità di pulizia selettiva) o di palese irrilevanza (perizia informatica sul computer del Sollecito), stante la riferita possibilità per lo stesso, quale che sia la durata dell'interazione (anche ammesso che gli appartenga davvero), di recarsi in casa della Kercher o di palese superfluità, stante la completezza di ineccepibili indagini tecniche espletate (quali, ad esempio, l'ispezione cadaverica ed i successivi accertamenti medico-legali).

Alla stregua delle superiori considerazioni, è evidente che il rinvio sarebbe inutile, donde la declaratoria di annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 I) del codice di rito, applicando, dunque, una formula di proscioglimento alla quale sarebbe

comunque tenuto un nuovo giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati nella presente sentenza.

L'annullamento della sentenza di condanna della Knox in ordine al reato ascritto al capo A), comporta l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. L'esclusione della detta circostanza rende necessaria la rideterminazione della pena, che va quantificata nella stessa misura fissata dalla Corte d'appello di Perugia, della cui adeguatezza è stata resa ampia e compiuta giustificazione, sulla base di parametri di determinazione che vanno interamente condivisi.

E' appena il caso di soggiungere che l'esito del giudizio consente di ritenere assorbita o, implicitamente, disattesa ogni altra eccezione, deduzione o richiesta difensiva, mentre ogni altro profilo argomentativo, tra quelli non esaminati, va ritenuto inammissibile siccome, palesemente, afferente al *merito*.

11. Per quanto precede, non resta che provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 620 lett. a) cod.proc.pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione;

visti gli artt. 620 lett. l) e 530, comma 2 cod. proc. pen.; esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione al delitto di calunnia, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi a), d) ed e) della rubrica per non avere i ricorrenti commesso il fatto.

Ridetermina la pena inflitta alla ricorrente Amanda Marie Knox per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione.

Così deciso il 27/03/2015

Il Consigliere est.
Paolo Antonio Bruno

Paolo Antonio Bruno

Il Presidente
Gennaro Marasca

Gennaro Marasca

